



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 06.06.1995
17

A/ LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Divisione XVII *Sez.*
Prot. N. 5170954 *Allegati* 1

Risposta al Foglio del
Div. *Sez.* *N.* ...

A.2.50

OGGETTO: Imposta di registro - Base imponibile degli atti di concessione di beni demaniali marittimi -

CIRCOLARE N° 25

Serie I

Titolo: Demanio Marittimo

ALLE DIREZIONI MARITTIME

LORO SEDI

ALLE AUTORITA' PORTUALI

LORO SEDI

e, p. c.:

AL MINISTERO DELLE FINANZE

Dipartimento del Territorio

Dir. Cen. Demanio - Div. VII

ROMA

Il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, con l'allegata nota n.IV-8-823/94 del 17.11.1994, si è espressa in merito alla disciplina cui è soggetta la determinazione della base imponibile, ai fini dell'imposta di registro, degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi.

Detta Direzione Centrale - nel precisare che per gli atti anteriori al 1° luglio 1986 si applica la normativa di cui al R.D. n.3269 del 30.12.1923 e al D.P.R. 26.10.1972, n.634 - ha fatto presente che per gli atti posti in essere dalla data di entrata in vigore del T.U. sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26.4.1986, n.131 (1.7.1986) il trattamento tributario degli atti di concessione demaniale è da ricondurre alla previsione del combinato disposto degli artt.45 del D.P.R. 1986/131 e 5, prima parte, della tariffa allegata al medesimo D.P.R..

Pertanto, ai sensi delle richiamate disposizioni, **la base imponibile (art.45) degli atti predetti è costituita dall'ammontare del canone dovuto per l'intero periodo della concessione ed è soggetta all'aliquota proporzionale del 2% (art.5 della tariffa).**

Si prega di assicurare.

**IL DIRETTORE GENERALE
F.to CILIBERTI**

per copia conforme all'originale
Capitano di Fregata (CP)
Giovambattista DOMINICI

DOM.tm
36.cir



Ministero dei Trasporti e della Navigazione

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO
MARITTIMO E DEI PORTI
Del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Roma, 17.11.1994 17

Al LE CAPITANERIE DI PORTO

LORO SEDI

Sez. ^{IV} Divisione ^{VIII}

Risposta al Foglio del _____

Prot. N. ^{IV-8-823/94} Allegati Vari

Div. ____ Sez. ____ N. ____

A.2.50

OGGETTO: Imposta di registro - Base imponibile degli atti di concessione demaniale.

Con la nota n.16650 del 5 novembre 1993, il Gabinetto del Ministro ha inoltrato alla Scrivente uno stralcio della relazione della verifica amministrativo-contabile eseguita dall'Ispettorato Generale di Finanza (Ministero del Tesoro) alla Capitaneria di Porto di Olbia.

Poiché nel corso della suddetta verifica sono emerse irregolarità su atti di concessione demaniale ed in particolare sulla possibilità di evasione fiscale, ai fini dell'imposta di registro, il suddetto Gabinetto ha chiesto di conoscere le valutazioni di questo Dipartimento.

La Scrivente ha interpellato al riguardo la Direzione Regionale delle Entrate per la Sardegna la quale, con l'allegata nota n.4693 del 5 marzo 1994, ha inviato un elenco dal quale è possibile desumere il criterio di tassazione adottato dagli Uffici del Registro competenti ed ha rilevato irregolarità nella tassazione degli atti di concessione contrassegnati con i numeri 68, 73 e 75.

Più precisamente per gli atti n.68 -PORTO CERVO S.p.A. e n.73 -INTERMARINE- risulta percetta l'imposta di registro in misura fissa, anziché nella misura proporzionale dovuta e per l'atto n.69 FRATELLI OLIVIERI - l'imposta proporzionale è stata percetta in relazione ad una sola annualità anziché all'intera durata della concessione stessa.

A tutt'oggi non sono pervenute ulteriori notizie.

Con l'allegata nota prot.n.IV-8-185/94 di pari data, questa Divisione ha inoltrato un sollecito alla citata Direzione Regionale al fine di corrispondere alla richiesta di chiarimenti formulata dal Gabinetto del Ministro.

Per quanto riguarda il trattamento tributario degli atti di concessione demaniale è opportuno precisare che attualmente essi vanno ricondotti nella previsione del combinato disposto degli artt. 45 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e 5, prima parte della tariffa allegata al medesimo D.P.R. n.131.

L'art.45 determina la base imponibile degli atti di concessione demaniale, ancorandola all'ammontare del canone complessivo calcolata per l'intero periodo della concessione.

L'art.5 della tariffa stabilisce l'aliquota proporzionale del 2% sulla base imponibile delle suddette concessioni.

Tale normativa si riferisce agli atti posti in essere dal 1° luglio 1986, data di entrata in vigore del T.U. sull'imposta di registro di cui al citato D.P.R. n.131.

Per gli atti anteriori a tale data si applica la normativa vigente al momento della stipula dell'atto di concessione di cui al R.D. n.3269 del 30 dicembre 1923 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.634.

Si trasmette il carteggio per gli eventuali adempimenti di competenza nell'ambito delle concessioni demaniali.

IL DIRETTORE GENERALE

P.D./fc